

REGIONE SICILIA
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

CODICE ETICO

DELLA CONFERENZA REGIONALE E DEI COMITATI CONSULTIVI

DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE SICILIANA

ANNO 2020

Triccasoletti *Orlando* *Pier Francesco*
Aluigi *Paolo Scuto* *Paolo*
Approvato il *De Paoli* *Giulio*
Esecutivo dal *De Paoli* *Giulio*
Triccasoletti *Aluigi* *De Paoli* *Giulio*

PREMESSA GENERALE

La L.R. n.5/2009 di riforma del sistema sanitario regionale attribuisce grande importanza al miglioramento della comunicazione tra cittadini e sistema sanitario, alla corretta informazione, alla tutela della dignità e della riservatezza, alla valorizzazione dell'attività di volontariato, all'accoglienza ed alla accessibilità alle strutture ospedaliere, all'umanizzazione ed alla personalizzazione delle relazioni medico-paziente .

E difatti, ai sensi dell' art. 4, comma 3, della L.R. n.5/2009, *“Le associazioni di categoria del settore sanitario maggiormente rappresentative, le associazioni di volontariato e quelle di tutela dei diritti dell'utenza maggiormente rappresentative **concorrono**, nell'ambito delle loro competenze e con gli strumenti di cui alla vigente normativa, alla realizzazione delle finalità del Servizio sanitario regionale e alle attività di assistenza sociale”.*

Ai sensi, inoltre, del successivo art. 9, comma 8, della citata L.R. *“In ogni Azienda del Servizio sanitario regionale è istituito, senza alcun onere economico aggiuntivo, un Comitato consultivo composto da utenti e operatori dei servizi sanitari e socio-sanitari nell'ambito territoriale di riferimento. Il Comitato consultivo esprime pareri non vincolanti e formula proposte al direttore generale in ordine agli atti di programmazione dell'Azienda, all'elaborazione dei piani di educazione sanitaria, alla verifica della funzionalità dei servizi aziendali nonché alla loro rispondenza alle finalità del Servizio sanitario regionale ed agli obiettivi previsti dai Piani sanitari nazionale e regionale, redigendo ogni anno una relazione sull'attività dell'Azienda.*


Il Comitato formula altresì proposte su campagne di informazione sui diritti degli utenti, sulle attività di prevenzione ed educazione alla salute, sui requisiti e criteri di accesso ai servizi sanitari e sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi. Collabora con l'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) presente in ogni Azienda per rilevare il livello di soddisfazione dell'utente rispetto ai servizi sanitari e per verificare sistematicamente i reclami inoltrati dai cittadini”.

Viene individuato, pertanto, nelle organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti degli utenti del settore socio-sanitario e nelle associazioni rappresentative degli operatori del settore sanitario, un interlocutore utile per garantire la qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie, chiamando l'Azienda a considerare il punto di vista degli utenti come elemento rilevante per orientare l'organizzazione aziendale e l'operatività quotidiana.

I **Comitati Consultivi Aziendali** sono stati successivamente disciplinati dal Decreto dell'Assessore regionale alla Sanità n. 1019 del 15 aprile 2010, che ne ha regolamentato “modalità di costituzione, funzionamento, organizzazione, attribuzione dei compiti, articolazione e composizione...”.

Dalla consapevolezza che la partecipazione dei cittadini, che trova nei Comitati Consultivi lo strumento più evidente di mediazione istituzionale, deve trovare soluzioni ed articolazioni più diffuse a rete in tutto il sistema, è nata successivamente la proposta del coordinamento regionale di rete dei Comitati, mediante la costituzione della Conferenza permanente dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia.

Con successivo D. A. n.1874 del 21 settembre 2012, pubblicato sulla GURS del 19 ottobre 2012, l'Assessore Reg. alla Salute... Ritenuto di dovere assicurare, in armonica attuazione degli obiettivi strategici del Piano sanitario regionale e dei relativi Piani attuativi aziendali, condizioni omogenee in tutte le aziende sanitarie della Regione, per l'espletamento delle attività e delle funzioni dei suddetti comitati consultivi, attraverso un coordinamento regionale individuato in un organismo permanente denominato Conferenza dei comitati consultivi aziendali; Visto il documento “Regolamento della Conferenza dei comitati consultivi delle aziende sanitarie della Sicilia”, esitato con approvazione unanime dei Presidenti dei comitati consultivi aziendali e dei referenti dell'Assessorato della salute, nel corso della riunione tenutasi presso il medesimo Assessorato in data 26 luglio 2012; Ritenuto di dovere dare approvazione al predetto Regolamento...



The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures. In the center, a large, sweeping signature is visible. To the right, there are several more signatures, including one that appears to be 'G. De...'. The signatures are written in a cursive, somewhat informal style.

Per le motivazioni citate in premessa, decreta:

-E' approvato il documento "Regolamento della Conferenza dei comitati consultivi delle aziende sanitarie della Sicilia" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto".

-L'area dipartimentale 2dell'Assessorato alla Salute è individuata quale struttura intermedia di raccordo con le altre articolazioni del medesimo Assessorato per le attività dei Comitati Consultivi e della Conferenza, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'art.1;

-Ad integrazione del D.A. n.1019 del 15 aprile 2010, i presidenti dei comitati consultivi partecipano ai collegi di direzione delle aziende sanitarie in ordine alle coincidenti materie di competenze per come definite dall'art.9, comma 8 della legge regionale n.5/2009 e già disciplinate con il citato decreto.

Il Codice Etico è strumento di garanzia di collegialità ed autonomia della Conferenza regionale e dei C.C.A. basata sul principio di autodisciplina riconosciuto dall'Assessorato Regionale della Salute con la norma contenuta nell'art. 8, comma 1, del Regolamento parte integrante e sostanziale del citato D.A.1874/12, che così recita:

*"Con il presente articolo si disciplinano le ipotesi, con riferimento anche alle incompatibilità, che comportano la decadenza automatica dall'incarico di Presidente, di Vicepresidente, nonché di Componente della Conferenza. Per eventuali altre ipotesi di incompatibilità e/o decadenza non previste nel presente articolo, si rinvia ad apposito **Codice Etico** cui uniformare la propria attività e quella dei Comitati, di cui si doterà la Conferenza.....".*

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures, one above the other. In the center, there is a large, sweeping signature that spans across the middle. On the right side, there are three more signatures, with the top one being quite large and stylized. The handwriting is cursive and appears to be from different individuals.

Art. 1- Mission e destinatari

Il Codice Etico della Conferenza dei Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana stabilisce impegni etico-comportamentali nonché condotte e relative responsabilità individuali per i soggetti componenti della *CONFEDRENZA* e/o dei singoli *COMITATI CONSULTIVI AZIENDALI* quando agiscono nell'ambito delle funzioni istituzionali.

Il Codice Etico "completa", di fatto ed in diritto, inoltre, le regole secondo cui modulare e sviluppare la partecipazione civica che i Comitati e la Conferenza interpretano, anche allo scopo di garantire al massimo livello possibile, impegno operativo, trasparenza e correttezza degli atti e dei comportamenti, completo e disinteressato spirito di servizio.

Sono, quindi, destinatari dei principi e delle norme del presente Codice:

- I componenti della Conferenza, nelle persone dei presidenti dei Comitati Consultivi o dei loro delegati ;
- I componenti dei Comitati Consultivi, nelle persone dei Presidenti-Rappresentanti Legali delle associazioni/organizzazioni partecipanti ai Comitati o dei loro delegati in essi;
- I consulenti esterni alla Conferenza ed ai Comitati Consultivi, allorché questi due Organismi abbiano conferito incarichi o deleghe al loro interno o partecipino a qualunque titolo e per qualunque tempo alle attività dei suddetti Organismi, per loro competenze od esperienze specifiche, in uno o più C.C.A.-


Art. 2 Principi etici generali

I principi etici cui debbono conformarsi i destinatari del presente Codice sono:

- a) **DIALOGO** : la ricchezza del confronto deve fare privilegiare l'interlocuzione, anche critica ma sempre costruttiva, con le istituzioni; il confronto deve essere aperto e che si oppone ad ogni logica di collateralismo, scambio o clientelismo. Analogo dialogo deve esserci tra tutti i membri dell'assemblea dei CCA.
- b) **PLURALISMO ED AUTONOMIA**: tutte le attività, le relazioni o dialoghi tra componenti si devono svolgere nel rispetto del pluralismo delle opinioni e dell'autonomia decisionale dei singoli.

Ciascun membro della Conferenza o dei Comitati Consultivi Aziendali è vincolato esclusivamente agli obblighi derivanti dagli indirizzi o deliberazioni adottate dagli organismi collegiali di cui fa parte, che prevale sugli indirizzi eventualmente differenti suggeriti dalle associazioni/organizzazioni che il singolo rappresenta in assemblea.

- c) **RAPPORTI FRA LE PERSONE**: bisogna credere nella forza dei rapporti fra le persone e tradotta in patto di rispetto personale e volto a dare vita esclusivamente ad azioni positive di interesse generale dei cittadini utenti del S.S.R..
- d) **PARTECIPAZIONE ATTIVA**: i Componenti della Conferenza e dei Comitati Consultivi hanno il dovere della partecipazione attiva e continua a tutte le iniziative deliberate dalle relative Assemblee, così come dettato dalle norme regolamentari vigenti.
- e) **TRASPARENZA E CORRETTEZZA**: l'attività dei componenti della Conferenza e dei Comitati Consultivi deve essere improntata alla massima trasparenza, per cui ogni azione o decisione dei singoli e delle assemblee deve essere eventualmente documentabile e resa pubblica in tutti i modi possibili e/o previsti. Il comportamento dei singoli



componenti deve, altresì, essere rispondente al principio di correttezza nei rapporti con gli utenti, con gli operatori sanitari e le aziende sanitarie di riferimento, oltre che con gli altri componenti delle medesime assemblee di appartenenza. Il componente degli organismi civici, pertanto, è tenuto anche all'osservanza dei regolamenti dei Comitati Consultivi aziendali e della Conferenza

- f) **MANCANZA DI CONFLITTI DI INTERESSI:** ciascun Componente della Conferenza o di CCA deve agire secondo il deliberato delle rispettive assemblee e senza alcun tipo di interesse personale privato o specifico dell'associazione/organizzazione di appartenenza; l'interesse prevalente deve essere quello risultante dalla somma/comlessità/diversità degli interessi che le assemblee deliberanti esprimono sin dal momento della loro costituzione/insediamento.

Di conseguenza,

i Componenti della Conferenza e dei C.C.A.


- 1) sono tenuti al segreto su tutti i dati/notizie che attengono alla sfera personale dei cittadini utenti e degli operatori aziendali, di cui possano venire a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- 2) singolarmente od in gruppo, si impegnano a rispettare le direttive e le linee di attività stabilite dai programmi deliberati dalle rispettive assemblee.

Le eventuali iniziative autonome, l'espressione di pareri ed osservazioni, istanze od opposizioni, formulate nella qualità di Componenti dei CCA o della Conferenza nei confronti delle Aziende Sanitarie o dell'Assessorato alla Salute nonché di Enti pubblici e/o privati nonché verso colleghi e/o terzi in genere, sono ammissibili, solo se formalmente autorizzati rispettivamente dal proprio CCA o dalla Conferenza e/o per essi dal Presidente interessato.

i Presidenti della Conferenza e dei Comitati Consultivi

- 1) Si impegnano ad avviare e/o realizzare le iniziative e le attività previste ed autorizzate/approvate dalle rispettive assemblee, restando salve situazioni di comprovata stretta urgenza, che non consentano la convocazione dell'assemblea nei termini prescritti dalla relativa normativa regolamentare; i presidenti, comunque, potranno ricorrere a strumenti di comunicazione rapida (mail-WhatsApp) per una tempestiva informazione circa i motivi del loro agire.
- 2) La condotta e l'attività di ciascuno deve essere sempre orientata alla condivisione della mission sociale di cui si è fatto carico ed a corrette modalità di azione, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuno, rifiutando situazioni di conflitti di interessi ed in puro ed esclusivo spirito di servizio verso i cittadini utenti del SSR e la collettività locale tutta.
- 3) È vietato formulare proposte od esprimere il proprio voto in materie per le quali possa sussistere un qualsiasi *conflitto di interessi*, personale privato o della propria associazione delegante, con l'azienda sanitaria/ospedaliera competente o con altri destinatari delle determinazioni nelle assemblee; l'esistenza di un eventuale conflitto di interessi in una determinata materia sarà valutata e dichiarata formalmente, con i consequenziali effetti, nel corso di seduta, a cura delle assemblee legittimamente costituite, a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 3- Violazioni previste dall'art. 8 DA 1874/2912 e dal presente Codice Etico -
Sanzioni (Accertamento ed attuazione)



3.1- Componenti della Conferenza Regionale dei CCA

- Il Presidente del CCA è tenuto a assicurare la rappresentanza e partecipazione del proprio CCA alle riunioni ed attività della Conferenza Regionale.

- Il venir meno anche ad uno solo dei principi di cui al precedente art.2, se accertato dall'Assemblea e formalmente dichiarato da almeno la maggioranza assoluta dei presenti, comporta la decadenza del solo Componente delegato e non anche per l'associazione/organizzazione delegante, tranne che il conflitto con i principi etici generali di riferimento riguardi la stessa Associazione/Organizzazione.

- In ordine alle ipotesi di decadenza espressamente previste nel D.A.1874/12 (valide anche per i componenti dei CCA) ci si riporta all'art. 8 del Regolamento della Conferenza, interamente trascritto di seguito:

"1. Con il presente articolo, si disciplinano le ipotesi, con riferimento anche alle incompatibilità che comportano la decadenza automatica dall'incarico di Presidente, di Vicepresidente, nonché di Componente della Conferenza. Per eventuali altre ipotesi di incompatibilità e/o decadenza non previste nel presente articolo, si rinvia ad apposito Codice Etico cui uniformare la propria attività e quella dei Comitati, di cui si doterà la Conferenza entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

2. Si decade dall'incarico di Presidente, qualora venga meno la delega di rappresentanza dell'Associazione all'interno del Comitato Consultivo.

3. Sia nel caso di decadenza che nel caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente provvede, entro trenta giorni, a convocare la Conferenza ponendo all'ordine del giorno la decadenza o le dimissioni del Presidente e l'eventuale nuova elezione;

4. Parimenti, decade il componente della Conferenza, qualora venga meno la delega di rappresentanza dell'Associazione all'interno del Comitato Consultivo.


5. Al fine di garantire la massima pluralità della rappresentanza ed assicurare il necessario impegno alla specificità dei Comitati Consultivi, è fatto divieto a ciascun componente della Conferenza di rappresentare all'interno della Conferenza stessa più Comitati ed altresì è fatto divieto di cumulare rappresentanze e/o incarichi all'interno dei Comitati Consultivi, pena la decadenza automatica;

6. In ossequio al principio di partecipazione, sancito dall'art. 7 del D.A. del 15 aprile 2010, fondato sul presupposto che le organizzazioni di volontariato intendono fornire il proprio contributo effettivo e non meramente figurativo allo svolgimento delle attività e delle funzioni previste dall'art. 2, del sopra citato decreto, nonché, in ossequio, ai principi di autoreponsabilità, efficacia e trasparenza, cui deve essere informata l'attività dei Comitati e, quindi, anche della Conferenza, il componente assente per due sedute consecutive, decade automaticamente.

7. Sia nel caso di decadenza che nel caso di dimissioni saranno temporaneamente sostituiti, in seno alla Conferenza, dai Vicepresidenti dei rispettivi CCA.

8. Qualora, a seguito di intervenute decadenze o dimissioni, un Comitato Consultivo in seno alla Conferenza rimanga privo di rappresentanza per oltre tre mesi consecutivi, nell'arco dell'anno solare, la Conferenza informerà il Presidente del Comitato, o in assenza il Vicepresidente, invitandolo contestualmente alla sostituzione. Della procedura va data informazione all'Azienda Sanitaria di riferimento ed alla Associazione di provenienza. In difetto di riscontro, la Conferenza promuoverà l'intervento dell'Area Interdipartimentale 2 per la verifica di funzionamento del medesimo Comitato ed eventuali provvedimenti Assessoriali."

Le ipotesi sopra citate costituiscono, per espressa previsione del citato comma 1 dell'art. 8 del Regolamento della Conferenza, **elenco esemplificativo e non esaustivo**; altre ipotesi di incompatibilità e/o decadenza è previsto, quindi, possano essere stabilite dal presente Codice Etico ed



anche in seguito.

Nel caso in cui l'accertamento di una qualsiasi causa di decadenza comporti la interpretazione di questioni giuridiche, in sede di CCA o di Conferenza, dopo il parere delle assemblee, la Conferenza stessa deve acquisire parere tecnico/legale avvalendosi di professionisti esperti in materia e successivamente informare delle proprie conclusioni l'Assessorato e la Direzione Aziendale interessata.

3.2 - Componenti dei Comitati Consultivi Aziendali

- Requisiti Soggettivi minimi

In materia si applicano le norme di cui all'art.7 del D.A. 1019/10 e dell'art.8D.A. 1874/12. Dal combinato disposto delle norme citate discende che:

1. i Componenti del CCA debbono essere dotati di mandato di rappresentanza conferito dal Legale Rappresentante di una delle associazioni/organizzazioni ammesse nel CCA con delibera aziendale;
2. I criteri generali della **pluralità della rappresentanza** e della **partecipazione** comportano che il Componente delegato non possa cumulare rappresentanze di più associazioni/organizzazioni ovvero di una medesima associazione/organizzazione in più C.C.A.

Pertanto:

- a) uno stesso Soggetto può essere Componente di un CCA:
 - se designato esclusivamente da una sola associazione/organizzazione;
 - se svolge le previste funzioni in un unico CCA della Regione;
- b) una associazione/organizzazione, anche se strutturata organizzativamente in più sezioni autonome/circoli in unico territorio provinciale, non potrà che avere un **unico rappresentante** per singolo CCA.

1. La violazione dei criteri di condotta di cui all'art.2 del presente Codice Etico,, comportano la decadenza da Componente con decorrenza dalla data della loro dichiarazione nelle forme previste.

2. La decadenza da componente del CCA, prevista dai commi 2 e 4 dell'art. 8 del Regolamento della Conferenza approvato dal D.A. 1874/12, si verifica qualora non abbia più titolo di Componente delegato da Associazione/Organizzazione facente parte del CCA.

3. Ciascun componente ha l'obbligo di partecipare attivamente alle riunioni assembleari del Comitati ed ai "Gruppi di lavoro" o "Tavoli tematici" cui è stato assegnato; in caso di assenza non giustificata del componente a due riunioni consecutive alle assemblee, detto componente decade dalle funzioni in seno al Comitato con la procedura prevista dal comma 6 art. 8 del Regolamento Generale di cui al D.A 1874/2012.

4. Ove l'accertamento della causa di decadenza comporti la risoluzione e/o interpretazione di questioni giuridiche, il Comitato consultivo deve richiedere il parere della Conferenza, quale organismo di coordinamento, la quale esprimerà parere motivato, avvalendosi di professionisti esperti in materia, entro sessanta giorni dalla richiesta del Presidente/Vicepresidente del Comitato.

3.3 Disposizioni Comuni

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there are several initials and a long, sweeping signature. On the right, there are more initials and a signature that appears to be 'del G...'. The handwriting is cursive and somewhat stylized.

E' causa di ineleggibilità o di decadenza personale di tutti i singoli componenti di CCA/della Conferenza, per la particolare qualificazione delle funzioni da esercitare, anche l'essere privato della libertà personale e l'aver riportato condanne penali anche non definitive o che non prevedano la sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.

Art.4 – Formazione

1. La formazione per i rappresentanti delle associazioni di volontariato costituisce momento essenziale ed imprescindibile per una consapevole ed efficace azione di promozione dei diritti dei cittadini utenti dei servizi sanitari.

2. Pertanto, i componenti del Comitato individuati dal Presidente, per loro disponibilità ed impegno, ovvero secondo modalità diverse previste dall'Assessorato alla Salute, hanno l'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Assessorato alla Salute, senza alcun onere economico a loro carico. Analoghi corsi possono essere organizzati autonomamente dai C.C.A. in ambito aziendale od interaziendale.

Art. 5 – Trasparenza, informazione e comunicazione.

1. Tutte le deliberazioni e gli atti a valenza generale dei Comitati Consultivi e della Conferenza CCA, vengono pubblicati e/o resi noti a norma dell'art. 6 del D.A. 15 aprile 2010 sul sito web aziendale e per la Conferenza dei CCA come previsto dall'art.10 D.A. 1874/12.

Art. 6- Disposizioni finali

Il complesso di norme risultante nel presente Codice Etico , oltre che per la Conferenza, ha efficacia cogente anche nel funzionamento dei Comitati Consultivi Aziendali, per la disciplina dei casi di incompatibilità e/o decadenza. e per individuare principi generali utili nella gestione del funzionamento dei CCA, ove non dotati di apposito regolamento.

Il presente Codice Etico è stato approvato dall'Assemblea della Conferenza dei C.C.A. a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti in seduta valida. Analoga maggioranza e procedure si dovranno applicare in caso di successive modifiche od integrazioni.

Il Codice Etico adottato sarà portato alla conoscenza dell'Assessorato Regionale alla Salute, per la relativa presa d'atto ed entra in vigore alla sua contestuale pubblicazione sul Bollettino della Conferenza e sul sito web dell'Azienda di riferimento del Presidente pro tempore della Conferenza.

Norma transitoria

Ai sensi dell'art.12 del D.A. 1874/12, ai componenti della Conferenza CCA e dei Comitati Consultivi viene assegnato il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Codice Etico, per eliminare spontaneamente situazioni di incompatibilità ex comma 4, art.8 del Regolamento Generale formulando opzione per un solo incarico; analogamente dovranno operare per i casi di conflitto di interesse, e/o situazioni che per vari motivi possono comportare la decadenza prevista.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there are: a signature that appears to be 'Nan', a signature that looks like 'G. L.', a signature that is partially obscured, a signature that looks like 'Roberto', a signature that looks like 'G. L.', a signature that looks like 'G. L.', and a signature that looks like 'G. L.'. There are also some other initials and marks scattered around.